

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 4 dicembre 2023

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di dicembre dell'anno duemilaventitré con inizio alle ore sette e trentaquattro, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Luciano CAVERI è assente.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1460** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ E DEL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI VALDOSTANE, PER L'ANNO 2024, DI CUI ALLA L.R. 79/1981. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, richiama la legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane) che prevede e regola la relativa concessione di contributi.

Richiama, in particolare, l'articolo 3 della suddetta legge, ai sensi del quale la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla concessione dei contributi su presentazione, da parte delle associazioni, di apposita domanda, previo esame e valutazione da parte della Struttura regionale competente, del rendiconto delle attività dell'anno precedente, nonché del programma dell'anno in corso.

Ricorda che per il combinato disposto delle leggi regionali 79/1981, 57/1984, 45/1997, 38/2001, 16/2011, 8/2013 e 37/2021 le associazioni titolate a presentare domanda di finanziamento sono:

- Académie de Saint-Anselme
- Comité des Traditions Valdôtaines
- Société Valdôtaine de Préhistoire et Archéologie
- Association "Augusta" d'Issime
- Association Valdôtaine des Archives Sonores (A.V.A.S.)
- Centre Culturel Walser
- Lo Charaban
- Union Internationale de la Presse Francophone – Section de la Vallée d'Aoste
- Centre d'Etudes Les Anciens Remèdes
- Centre d'Etudes Abbé Trèves
- Société de La Flore Valdôtaine
- Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro
- Centre d'Etudes Francoprovençales "René Willien"
- A.R.Co.V.A. Associazione regionale Cori Valle d'Aosta
- Fédération des Harmonies Valdôtaines
- Nos Racines – Fédération des groupes folkloriques valdôtains.

Rammenta che, relativamente ai termini procedurali, per fruire dei contributi previsti dalla l.r. 79/1981 i soggetti interessati devono avanzare apposita domanda di contributo alla struttura regionale competente entro il 28 febbraio di ogni anno.

Evidenzia, dato quanto sopra, una certa genericità delle disposizioni procedurali e la conseguente necessità, in un'ottica di trasparenza e imparzialità, di adottare un Bando di selezione per l'assegnazione dei contributi a sostegno dell'attività e del funzionamento delle citate associazioni culturali per l'anno 2024.

Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolar modo, l'articolo 11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Richiama l'articolo 1, comma 16, della legge 190/2012 ai sensi del quale la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è considerata un processo amministrativo ad alto rischio di corruzione.

Richiama la delibera ANAC 32/2016 ai sensi della quale “L’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità, pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure comparative”.

Illustra la necessità di apportare alcune modifiche sostanziali al bando previsto per l’annualità 2023, al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse messe a disposizione per sostenere le associazioni culturali riconosciute per le legge nell’annualità 2024 e più precisamente dettaglia le modifiche previste:

- all’articolo 3 la premialità sarà assegnata ad un massimo di 4 progetti, valutati più meritevoli, tra quelle Associazioni che decideranno di presentare un progetto da realizzarsi in rete (almeno 2 soggetti) con le altre associazioni riconosciute;
- all’articolo 10 alcune puntuali specifiche sui documenti che dovranno essere consegnati in sede di presentazione della domanda;
- all’articolo 11 alcune modifiche agli elementi di valutazione.

Propone, quindi, di approvare un Bando di selezione per l’assegnazione dei contributi a sostegno dell’attività e del funzionamento delle associazioni culturali valdostane di particolare rilevanza di cui alla l.r. 79/1981, per l’anno 2024, i cui criteri, condizioni, priorità, soggetti ammissibili, tempistiche, procedure e spese ammissibili, sono riportati nell’Allegato al presente provvedimento alla presente deliberazione.

Ricorda che, per l’annualità 2024, l’ammontare del finanziamento iscritto a bilancio è pari a 340.000,00 euro.

LA GIUNTA REGIONALE

- visto quanto riferito dell’Assessore ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz e su proposta dello stesso;
- richiamata la legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79;
- visto l’articolo 11, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29 maggio 2023, concernente l’approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della Revisione della struttura organizzativa dell’amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;
- considerato che il Dirigente della Struttura attività culturali proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025, nell’ambito del programma n. 5.002 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l’attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura attività culturali dell’Assessorato beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare un Bando di selezione per l'assegnazione dei contributi a sostegno dell'attività e del funzionamento delle associazioni culturali valdostane, per l'anno 2024, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, i cui criteri, condizioni, priorità, soggetti ammissibili, tempistiche, procedure e spese ammissibili, sono riportati nell'Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa relativa alla concessione dei contributi di cui trattasi trova copertura sul capitolo U0001411 "Trasferimento corrente annuo alle associazioni culturali riconosciute con leggi regionali" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità e di prenotare la spesa complessiva di euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) prenotandola nel modo seguente:
 - per l'anno 2024 la somma di euro 289.000,00 (duecentottantanovemila/00), a titolo d'acconto, pari al 85% del contributo, sul capitolo U0001411 (Trasferimento corrente annuo alle associazioni culturali valdostane), del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità;
 - per l'anno 2025 la somma di euro 51.000,00 (cinquantunomila/00), a titolo di saldo e pari al 15% del contributo, sul capitolo U0001411(Trasferimento corrente annuo alle associazioni culturali valdostane), del medesimo bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che i contributi saranno liquidati negli esercizi finanziari 2024 e 2025;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e sul portale istituzionale www.regione.vda.it – sezione Cultura.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1460 in data 4 dicembre 2023

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ E DEL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI VALDOSTANE, PER L'ANNO 2024, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1981, N. 79.

Art. 1 – Oggetto dei contributi e beneficiari

L'Assessorato beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, interviene con contributi annuali a sostegno delle attività e del funzionamento delle Associazioni culturali valdostane di particolare rilevanza presenti in ambito regionale riconosciute con legge.

Le Associazioni titolate a presentare domanda di finanziamento sono:

- Académie de Saint-Anselme;
- Comité des Traditions valdôtaines;
- Société Valdôtaine de Préhistoire et Archéologie;
- Association « Augusta » d'Issime;
- Association Valdôtaine des Archives Sonores (A.V.A.S.);
- Centre Culturel Walser;
- Lo Charaban;
- Union Internationale de la Presse Francophone – Section de la Vallée d'Aoste;
- Centre d'Etudes Les Anciens Remèdes;
- Centre d'Etudes Abbé Trèves;
- Société de La Flore Valdôtaine;
- Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro;
- Centre d'Etudes Francoprovençales “René Willien” ;
- A.R.Co.V.A. Associazione regionale Cori Valle d'Aosta;
- Fédération des Harmonies Valdôtaines;
- Nos Racines – Fédération des groupes folkloriques valdôtains.

Le attività e le spese oggetto del presente Bando devono collocarsi temporalmente nel periodo di competenza che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Art. 2 — Riferimenti normativi

Il presente Bando è attuato in coerenza con la legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79.

Il Bando è altresì emanato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, al fine di predeterminare criteri e modalità di concessione di finanziamenti pubblici e non è in alcun modo finalizzato all'individuazione di soggetti aggiudicatari di contratti aventi per oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi ai sensi del decreto legislativo 36/2023.

Le agevolazioni saranno concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, qualora applicabili.

Art. 3 - Risorse finanziarie

L'importo previsto per il sostegno in argomento è pari 340.000,00 euro.

Tale importo verrà così ripartito:

- 300.000,00 euro distribuiti a sostegno delle attività e del funzionamento dell'ente sulla base dei parametri di cui al successivo articolo 10;
- 40.000,00 euro a carattere di premialità, distribuiti in egual misura e per un massimo di euro 10.000,00 a progetto, ai 4 progetti valutati più meritevoli presentati dalle Associazioni culturali, da svilupparsi nel 2024, che vedano la messa in rete di una collaborazione concreta e fattiva tra almeno due delle Associazioni culturali del territorio riconosciute dalla l.r.79/1981. La somma di 10.000,00 euro a singolo progetto, sarà divisa in egual misura tra i partners aderenti allo stesso. Per la realizzazione di tale iniziativa, che dovrà essere dettagliatamente descritta in una specifica scheda progettuale allegata all'istanza di contributo, le associazioni coinvolte potranno utilizzare competenze, risorse umane e professionali interne alle singole associazioni. Si specifica che sono ammesse sia attività di ricerca che iniziative destinate alla fruizione da parte del pubblico. L'iniziativa dovrà essere presentata per la prima volta. I costi di realizzazione dell'iniziativa non andranno dettagliati a parte, ma saranno indicati unitamente ai costi sostenuti per l'attività ordinaria.

Ai fini della valutazione la Commissione terrà conto della qualità della proposta (in termini di contenuti e caratteristiche specifiche), della significatività della stessa e della reale capacità di fare rete nel rispetto dei singoli compiti assegnati ai partners coinvolti.

Il contributo (per l'attività, il funzionamento e per la premialità) non sarà assegnato al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione di contributo dalla Struttura attività culturali a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

Non saranno altresì ammesse a contributo le istanze di soggetti che entro il 28 febbraio 2024 non abbiano rendicontato i contributi concessi nei precedenti anni.

I soggetti beneficiari del presente contributo a valersi sulla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, qualora non presentino istanza di contributo per l'annualità 2024 non potranno fare richiesta su altri bandi emanati dalla scrivente Struttura.

Art. 4 – Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

L'entità del contributo è stabilita sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione (di cui al successivo articolo 10).

Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili e può essere pari al 100% delle stesse.

Le spese ammissibili si distinguono in:

- Spese per il funzionamento (di cui al successivo articolo 4);
- Spese per la realizzazione delle attività istituzionali (di cui al successivo articolo 5).

Nella fase di presentazione della domanda di contributo, dovranno essere dichiarati a preventivo i ricavi e i costi relativi alle sole spese ammissibili, imputati all'annualità 2024. Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio da parte del soggetto beneficiario, il contributo regionale sarà concesso per un ammontare che concorre a ridurre il disavanzo e non genera sovracompensazione.

Il principio della competenza economica si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico. Pertanto i ricavi e i costi devono essere rappresentati nell'esercizio in cui essi trovano giustificazione economica, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.

Nella fase di presentazione della domanda di contributo va pertanto prodotto un Bilancio previsionale di competenza e non un Bilancio previsionale di cassa, quest'ultimo finalizzato a riportare unicamente ciò che produce un'entrata o un'uscita dalla cassa o dai conti correnti.

Di conseguenza, il contributo regionale non può essere:

- superiore alla differenza tra costi e ricavi;
- superiore al 100% delle spese ammissibili.

A rendiconto dovranno essere trascritti nell'apposita modulistica tutti costi e i ricavi connessi alla realizzazione dell'attività e al funzionamento di competenza 2024 per la quale è stato assegnato il contributo regionale, al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti rispetto al Bilancio previsionale.

Il contributo regionale sarà rideterminato sulla base dei costi e dei ricavi effettivamente imputati all'annualità 2024 e rendicontati. Il contributo regionale, così rideterminato, non potrà in nessun caso essere superiore al contributo calcolato in base alla domanda presentata.

Ai fini del conteggio del disavanzo andranno valorizzate nel Rendiconto economico di competenza tutte le spese purché afferenti alle tipologie di spesa ammissibili.

A rendiconto il totale delle spese è pertanto dato dalle voci di spesa ammissibili di cui agli articoli 4 e 5 del presente Bando, a cui vanno aggiunte tutte le voci di spesa comunque sostenute dal beneficiario di cui all'articolo 6, comma 1 del presente Bando.

La percentuale di copertura delle spese (100%) verrà calcolata, invece, esclusivamente in rapporto alle spese ammissibili di cui agli articoli 4 e 5.

Il contributo concesso in base al presente Bando è cumulabile con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi dalla Regione o di altri soggetti privati e deve essere destinato alla copertura delle spese non già coperte da tali agevolazioni.

Il contributo concesso non è cumulabile con agevolazioni da parte di soggetti terzi (quali Fondazioni o enti) riconosciuti con legge specifica in ambito culturale che godano di specifico contributo da parte della Regione ai sensi delle leggi regionali n. 39/1980; n. 79/1981; n. 15/1984; n. 45/1997; n. 6/2012; n. 24/2002; n. 36/1994; n. 8/1992; n. 5/1986; n. 36/2010.

Art. 5 - Spese ammissibili per il funzionamento

I costi di funzionamento a carico del contributo regionale non potranno essere superiori al 40% del contributo concesso e le spese eccedenti dovranno essere coperte con altri ricavi.

Sono riconosciuti quali costi di funzionamento:

- costi per affitto sede legale e/o operativa, spese condominiali, pulizia sede, manutenzione ordinaria;
- costi per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti solidi urbani;
- consulenze e gestione amministrative e fiscali;
- spese per oneri fideiussori e assicurativi.

Art. 6 – Spese ammissibili per la realizzazione delle attività istituzionali

Sono ammissibili, con le specifiche indicate, le seguenti spese:

- spese relative alle risorse umane:
 - compensi per il personale interno: per personale interno si intendono le persone fisiche titolari di rapporto di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto proponente.
 - compensi per il personale esterno: per personale esterno si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto richiedente.
Rientrano nel personale esterno:
 - prestatori d'opera non soggetti a regime IVA: si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente;
 - professionisti soggetti a regime IVA;
 - collaboratori utilizzati con le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente.Per il personale esterno è necessario che vengano presentate fatture o parcelle attestanti gli emolumenti pagati comprensivi di oneri fiscali in relazione alla tipologia del rapporto concordato.

- spese per servizi accessori e strumentali (es: spese per affitto sale e locali, spese per noleggio di materiale e attrezzature).
- spese per acquisto di beni e materiali di consumo (sono relative ai beni non durevoli che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato. A titolo esemplificativo: spese per cancelleria, tipografia e altri beni consumabili).
- spese per l'acquisto di piccole attrezzature e macchinari di valore inferiore a euro 516,46 cadauno - di cui dovrà essere redatto un inventario.
- spese in conto capitale per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi (di costo unitario superiore a 516,46 euro) nel limite del 25% del contributo concesso - di cui dovrà essere redatto un inventario.

Nel caso i beni in conto capitale siano stati oggetto di ulteriori finanziamenti pubblici, nel prospetto delle spese non andrà iscritto il valore del bene nel suo totale ma soltanto la spesa residuale.

- spese per l'acquisto di testimonianze culturali materiali e immateriali (es.: collezioni, materiale librario, reperti) di cui dovrà essere redatto un inventario.
- spese per la realizzazione di attività fruibili da remoto.
- spese per la realizzazione di materiale didattico, promozionale, informativo attinente l'attività istituzionale.
- spese per la stampa e la pubblicazione di opere attinenti l'attività istituzionale.
- spese di promozione e pubblicità.
- spese analiticamente documentate per vitto, alloggio e trasporto.
- l'Iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile;
- premi e riconoscimenti concorsuali aventi carattere simbolico per un importo massimo complessivo non superiore a 2.000 euro annui.
- altri eventuali costi di diretta imputazione all'attività istituzionale, da dettagliare e specificare.

Art. 7 – Spese ammissibili ai soli fini del conteggio del disavanzo e spese NON ammissibili.

7.1 Sono ammissibili, ai fini del conteggio del disavanzo, le seguenti spese:

- parcelle legali e notarili;
- spese per il funzionamento, per l'importo eccedente il 40% del contributo concesso;
- spese in conto capitale per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi, per l'importo eccedente il 25% del contributo concesso.

7.2 Non sono in alcun caso ammissibili le seguenti spese:

- per ammende e penali;
- per danni o indennizzi.

Art. 8 – Imputabilità e ragionevolezza delle spese.

Le spese per essere considerate ammissibili devono comunque essere:

- imputabili, per competenza, all'annualità 2024, e pertanto ordinariamente fatturate a partire dalla data del 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024, fatti salvi i documenti emessi successivamente ma imputabili al 2024;
- effettivamente intestate e sostenute dal beneficiario;
- identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi originali fiscalmente validi;
- strettamente correlate e coerenti con le attività del soggetto richiedente;
- ragionevoli e giustificate e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza.

Art. 9 - Requisiti di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda di contributo il soggetto proponente deve possedere tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non essere sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non aver in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. D), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- rispettare le disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.

Art. 10 - Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti richiedenti la concessione del contributo sono tenuti a presentare la relativa domanda, a pena di decadenza, entro lunedì 28 febbraio 2024, alla Struttura attività culturali dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta, Piazza Deffeyes, n.1 – 11100 Aosta.

Le domande possono essere presentate a far data dal 3 gennaio 2024.

Le domande debbono essere redatte utilizzando l'apposito Modulo di domanda e devono essere corredate della seguente documentazione:

A. Scheda di progetto illustrante il piano programmatico di attività ordinaria 2024;

B. Bilancio previsionale di competenza dell'anno 2024;

C. Copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

D. (*se necessario*) Delega del legale rappresentante al sostituto delegato alla firma della domanda e documento d'identità in corso di validità del delegato alla firma Relazione conoscitiva in merito alla sede a disposizione, ad eventuali orari di apertura e presenza di personale dedicato;

Si richiede di segnalare, qualora presenti, eventuali aggiornamenti in merito al patrimonio posseduto, agli orari di apertura della sede e a eventuali modifiche nelle componenti delle cariche statutarie.

Si precisa inoltre che per accedere alla premialità la domanda dovrà inoltre essere integrata di apposito modulo di dettaglio (scheda descrittiva progetto premialità) nella quale l'iniziativa dovrà essere dettagliatamente descritta prestando particolare attenzione alla rilevanza, al rapporto di collaborazione tra associazioni coinvolte unitamente a ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione (a titolo esemplificativo: elementi descrittivi di dettaglio, periodo, soggetti coinvolti, rapporti tra partners coinvolti con dettagliata divisione dei ruoli, elementi di novità e degni di suscitare particolare interesse).

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato) e può essere presentata esclusivamente mediante invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo cultura@pec.regione.vda.it

Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella PEC utilizzata per l'invio dell'istanza. In subordine è ammesso che il titolare della casella di PEC sia il rappresentante legale del soggetto richiedente il contributo.

Si specifica che la marca da bollo di euro 16,00 ove dovuta ai sensi di Legge, non va fornita nella presente fase del procedimento. Essa verrà richiesta esclusivamente ai beneficiari individuati antecedentemente all'erogazione del beneficio.

Art. 11 - Il processo istruttorio e di valutazione

FASE 1: VERIFICA FORMALE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE:

Al momento della presentazione della domanda e entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse, l'istanza di contributo viene sottoposta ad una verifica istruttoria da parte della Struttura attività culturali.

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- pervenute entro la scadenza tassativa del 28 febbraio 2024;
- presentate da soggetto ammissibile;
- complete della domanda di ammissione a finanziamento, compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prescritta.

La competente struttura regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini procedurali. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Nel caso di istanze valutate non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, ai sensi della l.r. 19/2007, i motivi che ostano l'accoglimento delle stesse.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda.

FASE 2: VALUTAZIONE TECNICA DELLE DOMANDE

Le istanze ritenute ammissibili al termine dell'istruttoria, saranno valutate da una Commissione di valutazione così composta:

- il responsabile del procedimento (o suo sostituto);
- il dirigente della Struttura attività espositive e promozione dell'identità culturale;
- il dirigente della Struttura Sistema bibliotecario e archivio storico regionale.

I componenti saranno tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:

- di non avere in corso procedimenti penali;
- di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
- di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo, rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti tra i richiedenti sostegno.

La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Struttura attività culturali.

Ai fini del riparto del fondo di 300.000,00 euro, la Commissione effettua la valutazione tecnico/qualitativa delle istanze ammesse con l'assegnazione di un punteggio che prevede un massimo di 100 punti.

Tale valutazione, compiuta sui dati forniti dai soggetti proponenti, si effettuerà sulla base dei seguenti parametri e sarà realizzata mediante l'assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio:

Elemento di valutazione	Criterio motivazionale	Coefficiente di valutazione		Punti
A CARATTERISTICHE E DELLE ATTIVITÀ	Valutazione dell'attività proposta nel suo complesso con particolare riferimento alle azioni di ricerca/studio e alle attività di valorizzazione: – qualità dei contenuti; – caratteristiche delle attività di valorizzazione, didattico-educative e promozione della ricerca scientifica – fruibilità dei progetti e delle iniziative	Insufficiente	0	50
		Appena sufficiente	0,1	
		Sufficiente	0,3	
		Discreto	0,5	
		Buono	0,7	
		Ottimo	0,9	
		Eccellente	1	
B RILEVANZA DI AMBITO	Saranno valutati: - la rilevanza dell'attività proposta in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale; - la significatività delle iniziative proposte anche in rapporto all'effettiva capacità di coinvolgimento e partecipazione attiva delle realtà territoriali.	Insufficiente	0	10
		Appena sufficiente	0,1	
		Sufficiente	0,3	
		Discreto	0,5	
		Buono	0,7	
		Ottimo	0,9	

		Eccellente	1	
C EFFICIENZA DELLA GESTIONE ECONOMICA	Sarà valutato il piano economico-finanziario presentato con particolare attenzione a: -Rapporto entrate/uscite e efficienza economica; -Congruità e coerenza delle voci di progetto; Sarà positivamente valutata la capacità di assicurare la sostenibilità economica delle iniziative anche mediante il reperimento di altri fondi di cofinanziamento. A fini della valutazione sarà anche tenuta in considerazione l'efficacia di utilizzo del contributo nella precedente annualità (rinuncia o revoca totale/parziale).	Insufficiente	0	30
		Appena sufficiente	0,1	
		Sufficiente	0,3	
		Discreto	0,5	
		Buono	0,7	
		Ottimo	0,9	
		Eccellente	1	
D DINAMICITÀ NELL'AZIONE	Particolare attenzione sarà data all'impegno organizzativo anche finalizzato all'effettiva capacità di coinvolgimento di altri soggetti e alla costruzione di rete, alle strategie di comunicazione messe in atto e alla capacità di rinnovarsi nel modus operandi.	Insufficiente	0	10
		Appena sufficiente	0,1	
		Sufficiente	0,3	
		Discreto	0,5	
		Buono	0,7	
		Ottimo	0,9	
		Eccellente	1	

L'ammontare del contributo per ciascuna Associazione è calcolato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun soggetto, moltiplicato per il valore unitario di ciascun punto. Tale valore unitario è ricavato suddividendo l'ammontare delle risorse disponibili per la somma dei punti totalizzati da tutti gli enti. Eventuali economie di spesa non verranno redistribuite.

Ai fini del riparto del fondo di 40.000 euro, a carattere di premialità, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, assegna tale importo ai 4 progetti valutati più meritevoli.

L'ammontare massimo riconoscibile a ogni progetto condiviso, a carattere di premialità è pari a 10.000,00 euro e tale importo sarà suddiviso tra i soggetti partecipanti a ogni singolo progetto. Eventuali economie di spesa non verranno redistribuite.

La Commissione al fine di un'equilibrata valutazione del piano programmatico di attività per l'anno considerato e dell'attività realizzata negli anni precedenti, potrà eventualmente prevedere, qualora lo reputi necessario, di incontrare singolarmente i soggetti che hanno presentato domanda di contributo in un giorno che verrà comunicato agli stessi con congruo anticipo.

Art. 12 – Modifiche al progetto

La proposta presentata di attività istituzionale e premialità dovrà trovare riscontro all'atto della rendicontazione con le indicazioni puntuali di quanto svolto.

Le motivazioni degli eventuali scostamenti relativi all'attività istituzionale potranno essere di carattere quantitativo in considerazione del contributo assegnato rispetto al contributo richiesto, ma dovranno mantenere intatta la qualità della proposta e la programmazione nella sua veste più generale.

I dati dichiarati in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione dell'attività istituzionale, ai sensi della tabella sopra indicata, dovranno pertanto trovare riscontro in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una riduzione del 10% del contributo da imputarsi all'annualità successiva.

In caso di mancata realizzazione del progetto in rete tra Assegnazioni, di cui all'articolo 2, si procederà alla revoca della premialità eventualmente assegnata.

Art. 13 – Approvazione delle graduatorie.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, approva con proprio provvedimento l'esito della valutazione dei progetti effettuata dalla competente Commissione di valutazione e concede i contributi.

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx.

A seguito dell'approvazione dell'esito della valutazione dei progetti è comunicata ai beneficiari, mediante comunicazione personale scritta, l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'accettazione o il rifiuto dello stesso.

Unitamente all'istanza di accettazione andrà assolto in maniera virtuale il pagamento del bollo da 16,00 euro (come da indicazioni che saranno fornite dalla scrivente Struttura).

Il rifiuto non preclude il ricorso di cui al successivo articolo 20.

L'intero procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione, da parte della Giunta regionale, del piano di riparto dei contributi. La durata massima di 120 giorni va maggiorata di 30 giorni di sospensione per consentire la acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo ha un carattere comparativo ammissibile alla procedura concorsuale.

Nel caso di inerzia della Struttura attività culturali è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo al Soprintendente per i beni e le attività culturali, Palais Lostan, Piazza S. Caveri, Aosta.

Art. 14 – Erogazione del finanziamento

Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:

- 1) acconto, pari al 85% del valore complessivo del contributo, successivamente all'approvazione del piano di riparto dei contributi;
- 2) saldo, per il restante 15%, ad avvenuta verifica rendicontuale.

E' facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo interamente a saldo.

Art. 15 – Rendicontazione

Il beneficiario deve inviare la rendicontazione complessiva alla Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta entro il 31 gennaio 2025.

In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli che saranno pubblicati sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

La rendicontazione deve essere corredata da:

- A. relazione finale generale illustrante tutte le attività svolte nell'annualità 2024;
- B. relazione finale del progetto oggetto di premialità;
- C. copia degli eventuali materiali di comunicazione realizzati;
- D. rendiconto economico per categorie di spesa, con elenco dettagliato dei giustificativi, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, elencante tutti i costi e i ricavi imputabili all'annualità 2024;
- E. copia della documentazione contabile, fiscalmente valida e intestata al soggetto beneficiario, relativa all'elenco di cui al punto precedente (D), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato;
- F. quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (E), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato

oppure

quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (E), per un importo almeno pari all'acconto liquidato dall'amministrazione regionale, impegnandosi a dimostrare la quietanza relativa al saldo, laddove non prodotta, entro 60 giorni successivi all'erogazione dello stesso.

La quietanza dei documenti di spesa deve essere dimostrata mediante giustificativo di pagamento.

Non sono pertanto ammessi i pagamenti in contante o in natura.

La mancanza o incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa.

Detta documentazione contabile quietanzata non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

Si ricorda che sulla documentazione contabile, fiscalmente valida e intestata al soggetto beneficiario, andrà indicato il CUP.

In sede di rendicontazione andrà altresì prodotto il Bilancio di esercizio 2024 o il Rendiconto di cassa 2024 approvato dall'organo competente. Laddove il Bilancio di esercizio o il Rendiconto di cassa non fosse ancora approvato dall'organo competente lo stesso dovrà essere prodotto all'Amministrazione entro 30 giorni dalla sua definitiva approvazione.

Gli importi delle categorie di spesa esposti nel Rendiconto di cui alla lettera B) devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del beneficiario, che viene dallo stesso conservata per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia, anche al fine di consentire lo svolgimento dei controlli.

Nel caso in cui il disavanzo accertato risulti inferiore all'ammontare del contributo assegnato quest'ultimo verrà ricondotto al valore del deficit effettivo.

L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è decurtata dall'acconto relativo all'esercizio successivo.

L'istruttoria verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo all'Ufficio protocollo della Struttura attività culturali.

Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati, concedendo un termine di 10 giorni dalla

ricezione della richiesta per l'integrazione. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.

L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 60 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.

Il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

Art. 16 – Decadenze

Il Dirigente competente provvede a dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:

- realizzazione di un'attività diversa rispetto a quanto preventivato quando l'alternativa attività posta in essere risulta non perseguire gli obiettivi dell'associazione culturale;
- rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta;
- sopravvenute condizioni di qualsiasi natura che rendano impossibile o illegittima l'erogazione.

In caso di revoca del contributo, la comunicazione all'interessato, deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 17 – Controlli

Ai sensi del DPR 445/2000 le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000.

Per la verifica documentale, si procederà tramite sorteggio di tutti i soggetti ammessi a finanziamento, all'estrazione casuale dei soggetti da controllare, nella misura del 20% (con arrotondamento all'unità inferiore).

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dipendente competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tali irregolarità o omissioni. Quest'ultimo è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza dei quali il procedimento non può avere seguito.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, nonché l'esibizione, di documenti di riconoscimento contenenti dati che hanno subito variazioni dalla data di rilascio, sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, il Dirigente della Struttura competente è tenuto a:

- comunicare all'interessato l'esito del controllo inviando una lettera di richiesta chiarimenti con richiesta di risposta entro 10 giorni e, successivamente, comunicare l'eventuale decisione finale di decadenza dal beneficio concesso;
- adottare un provvedimento per l'esclusione dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate e, se già erogato, per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 75 del DPR 445/2000, applicando a tali somme gli interessi legali maturandi dalla data del mandato di pagamento alla data dell'effettivo versamento della somma da restituire;
- applicare, se del caso, la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000;
- trasmettere gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR 445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

Rileva, inoltre, che qualora sia accertata la non veridicità dei dati auto-dichiarati, per effetto della novella introdotta dall'articolo 264, comma 2, lettera a) del d.l. n. 34/2020, la dichiarazione mendace comporta anche la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza (con esclusione di alcune specifiche fattispecie).

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione

La Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35) prevede un obbligo di rendicontazione per gli enti non profit: le organizzazioni che nel corso dell'anno solare precedente hanno ricevuto sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000 euro devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai ridetti sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente.

Art. 19 – Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura in argomento viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Art. 20 – Privacy

I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente "pro tempore" della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 21- Ricorsi

Avverso il presente Bando nonché avverso le graduatorie finali, nonché di qualunque altro provvedimento amministrativo avente carattere definitivo inerente il conferimento del finanziamento, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.regione.vda.it, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dal medesimo evento.

Art. 22 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il responsabile del procedimento derivante dal presente Bando è il Dirigente "pro tempore" della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 23 – Data di pubblicazione dell'Avviso

A far data dalla sua approvazione il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.regione.vda.it

Art. 24 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa. Il presente Bando sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale www.regione.vda.it

Per informazioni generiche è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0165.273605 /3185, agli indirizzi e.mail i.ponsetti@regione.vda.it oppure va.borre@regione.vda.it